Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Welfare
Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità
programmazionesociosanitaria@regione.piemonte.it
programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

Data

Protocollo /A2204A

Classificazione **15.110.10.11/2014A/A15000**
** presenti nei metadati del mezzo trasmissivo*

Partenza: AOO A22000, N. Prot. 00018660 del 30/10/2023

Trasmissione via e-mail

Ai Direttori
degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali
capofila degli ATS

OGGETTO: risposte a quesiti inerenti la D.G.R. n. 16-6873 del 15 maggio 2023.

Con la presente si forniscono le risposte ai quesiti posti da alcuni enti gestori in materia di applicazione del Piano regionale per la non Autosufficienza 2022-2024

1.

Considerando la premessa al punto b) che citando il Decreto interministeriale del 20 marzo 2013 (art. 2 "finalità) individua tra le aree prioritarie di intervento riconducibili ai LEA:"la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle regioni oalla fornitura diretta degli stessi da parte di familiarie vicinato sulle base del piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) , e in tal senso monitorati",sono previste in base alla DGR 16 NUOVE attivazioni dei contributi per la domiciliarità intrafamiliari?

Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
Tel. 011.4321545

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Welfare

Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità

programmazionesociosanitaria@regione.piemonte.it

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

Partenza: AOO A22000, N. Prot. 00018660 del 30/10/2023

No, per contributi per la domiciliarità intrafamiliare si deve far riferimento al fondo Caregiver.

2.

3.1 Le aree di servizi previsti e 3.2.1 Assegni di cura per l'autonomia e i valori dei servizi erogabili pag.23-24

- Cosa si intende e cosa comprende esattamente il budget di salute? Considerando quanto enunciato al punto 3.2.1.cValori delle prestazioni dirette, "le tabelle dell'assegno di cura rappresentano i valori indicativi delle prestazioni erogate in forma diretta", tale valore deve essere decurtato dall'importo dell'assegno di cura? Ad esempio, posto che le risorse per le persone non-autosufficienti provengono dal FNA, se eroghiamo ore OSS per un importo valorizzato di € 200, questo importo deve essere sottratto dall'importo erogabile in base alle tabelle Isee di pag. 28/29 dell'assegno di cura?

- Chiediamo di specificare cosa si intende per"In assenza di altri servizi,prevedere un trasferimento di almeno 400 €mensili per 12 mensilità".L'importo è indipendente dalle tabelle di pag. 28/29?

- Trascorse le 12 mensilità, si può prolungare il periodo di erogazione?

La definizione di budget di salute e di comunità è riportata a pag 5 del Piano regionale. In relazione all'incontro già avuto, si sottolinea che "La caratteristica peculiare del budget di salute e comunità è di essere strutturato sui bisogni e per questo di essere flessibile e non legato ad un particolare tipo di servizio o ad uno specifico erogatore". In altre parole, il budget può essere composto da risorse sociali e risorse sanitarie sia dal punto di vista prestazionale che finanziario e può anche integrare interventi a cura del volontariato.

Ad integrazione si può ricordare quanto definito dal PNNA " [...] ovvero il "Budget di cura" inteso come confluenza delle risorse di natura aziendale, comunale, individuale, familiare e comunitaria in riferimento al rapporto tra progetto di vita e piano assistenziale individuale" (PNNA 3.3 Azioni di

Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
Tel. 011.4321545

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Welfare

Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità

programmazionesociosanitaria@regione.piemonte.it

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

Partenza: AOO A22000, N. Prot. 00018660 del 30/10/2023

supporto), per cui il budget di cura sovente sarà superiore al valore delle risorse FNA impiegate, poiché incorporerà anche altre risorse provenienti soggetti diversi nell'ottica della massima integrazione progettuale e attuativa.

Per quanto attiene la decurtazione dell'assegno di cura non è chiaramente comprensibile la formulazione del quesito. Posto che si parte dall'analisi dei bisogni e delle risposte prestazionali che necessitano alla persona non autosufficiente, poniamo che, per una persona valutata con alto bisogno assistenziale/gravissima, emerga un bisogno a cui si vuole rispondere con un mix di prestazioni FNA, dirette e indirette, per cui si individua un intervento di OSS in forma diretta per un importo di 200 euro (mensili) a cui si affiancano prestazioni indirette (sostegno al costo di una assistente familiare) per un importo di 400€ (mensili).

Se la persona ha un ISEE di prima fascia (fino a 10.000,00 euro) potrà godere di un assegno di cura di 400 euro e 200 euro di prestazioni dirette, il budget di cura ha quindi un valore di 600 euro; se la persona ha un ISEE di seconda fascia (fino a 30.000,00 euro) potrà godere di un assegno di cura di 400 euro e 100 euro di prestazioni dirette o, in alternativa, 300 euro di assegno di cura e 200 euro di prestazioni dirette, posto che 500 euro di budget di cura complessivo è un "valore indicativo" che in sede di composizione del PAI si può ampliare per tendere o raggiungere 600 euro o a chiedere un'eventuale compartecipazione dell'utente.

Tale ampliamento, rimesso all'equipe integrata, deve ovviamente essere coerente con l'impianto normativo (appare non giustificabile, per esempio, un raddoppio del valore del budget rispetto la fascia ISEE) ma deve mirare alla copertura di un gap moderato tra esigenze emerse in sede di analisi dei bisogni e risposte prestazionali proposte.

In virtù di quanto descritto, appare improprio parlare di "decurtazione dell'assegno di cura" ma si deve piuttosto valutare l'importo da attribuire all'assegno sulla base del mix di prestazioni proposto.

La risposta fornita si fonda su una riflessione di alcuni principi esposti o deducibili dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale, in particolare:

a) l'attuazione dei nuovi LEPS introdotti dalla legge 234/2021 è graduale e sottoposta ai limiti della finanza pubblica: "Il Piano [nazionale] di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione

Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
Tel. 011.4321545

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Welfare

Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità

programmazionesociosanitaria@regione.piemonte.it

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

Partenza: AOO A22000, N. Prot. 00018660 del 30/10/2023

nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nei limiti di tali risorse, lo sviluppo degli interventi ai fine della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale [...]" (PNNA art. 1, comma2);

Le risorse non sono quindi infinite e bisogna contemperarne l'utilizzo al fine di ricercarne il migliore impiego e garantire il rispetto del principio di equità di trattamento tra tutti i potenziali destinatari. Appare quindi in contrasto con l'attuale apparato programmatorio garantire il massimo soddisfacimento di una parte dei potenziali beneficiari per escluderne totalmente la restante parte.

b) la legislazione nazionale condiziona all'ISEE l'accesso alle prestazioni sociali del FNA, ma non determina analiticamente l'utilizzo dell'indicatore stabilendo solo un limite nella soglia di accesso (non può essere inferiore a 50.000,00 euro, 65.000,00 euro in caso di utenti minorenni), rimandando alla programmazione regionale tali specifiche (cfr. DPCM 3 ottobre 2022, art. 1, comma 7).

*I*l legislatore nazionale, infatti, ha determinato al momento solo dei limiti riguardanti la disabilità gravissima (da intendersi come persone con disabilità propriamente detta e persone anziane con alto bisogno assistenziale): "Gli interventi previsti dal presente piano, in un quadro più generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, sono condizionati all'ISEE secondo quanto previsto dalla programmazione regionale. Nel caso di interventi forniti a persone in condizione di gravissima disabilità le soglie di accesso non possono essere inferiori a 50 mila euro, accresciuti a 65 mila euro in caso di beneficiari minorenni, dove l'ISEE da utilizzare è quello delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria". (PNNA 6.1 Ambiti di intervento rispetto alle risorse).

Il Piano regionale ha quindi adottato specifiche fasce ISEE per la valorizzazione dell'assegno di cura per persone valutate Gravissime e altre per le persone valutate Gravi e richiamando le stesse come "valori indicativi" per le prestazioni dirette che per loro natura sono difficilmente inquadrabili in entità economica fissa, permettendo quindi una flessibilità necessaria a favorire la progettazione.

Il PAI, infine, deve dare chiara evidenza della composizione delle risorse utilizzate (per es. assegno di cura + risorse FNA per la copertura delle prestazioni dirette + Risorse FSN) anche ai fini della corretta rendicontazione sulla piattaforma SIOSS.

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Welfare

Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità

programmazionesociosanitaria@regione.piemonte.it

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

Partenza: AOO A22000, N. Prot. 00018660 del 30/10/2023

Un ulteriore limite determinato dal legislatore è il limite del "trasferimento" dei 400 euro mensili "In assenza di altri servizi" per gli interventi della disabilità gravissima. Il limite, con scelta non proprio felice, è stato introdotto nell'allegato B al PNNA denominato "Elementi richiesti e indicazioni per la redazione", introducendo il dubbio se si tratti di una semplice indicazione o una norma prescrittiva. La Regione Piemonte ha optato per la seconda scelta. La norma, quindi, indica che l'assegno di cura, qualora il PAI preveda solo un'erogazione tramite assegno di cura, questo deve essere di almeno 400 euro mensili. Proprio per questo motivo le tabelle del Piano regionale relative alla disabilità gravissima hanno come importo minimo 400 euro.

Come già detto, in presenza però di altri servizi (non solo del FNA), l'assegno può essere modulato, come ribadito anche delle indicazioni del citato allegato B "L'assegno per l'autonomia ... può essere modulato sulla base di altri servizi inclusi nel progetto personalizzato".

Per quanto attiene l'erogazione delle prestazioni previste dal PAI si intende che le stesse proseguano sino a modifica degli elementi che hanno costituito la base del PAI medesimo, poiché, senza una motivazione, non ha senso interrompere gli interventi attivati con il rischio di perdere i benefici ottenuti con le prestazioni erogate. Si tenga conto che il PNNA ha previsto quale LEPS di processo il "Percorso assistenziale integrato" costituito dalle macrofasi: accesso, prima valutazione, valutazione multidimensionale, elaborazione del piano assistenziale personalizzato, monitoraggio degli esiti di salute (cfr PNNA 3.2 Linea 2.1 Percorso assistenziale integrato).

E' in sede di monitoraggio che si dovrà stabilire se emergono elementi che richiedono una modifica o del progetto o della valutazione dello stato di non autosufficienza, procedendo di conseguenza.

3.

Art.2 comma 2

"Sono beneficiari degli interventi anche persone in lista di attesa per un progetto residenziale fino al loro ingresso in struttura."

Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
Tel. 011.4321545

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Welfare

Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità

programmazionesociosanitaria@regione.piemonte.it

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

Partenza: AOO A22000, N. Prot. 00018660 del 30/10/2023

Si chiede di specificare quali siano le modalità da adottare per la definizione delle priorità degli interventi da erogare, considerando anche che gli ATS sono in possesso unicamente della lista di attesa per il progetto domiciliare.

Il Piano regionale mira ad intercettare anche quella fascia di utenza che per le particolari condizioni dell'esito della valutazione tende a rimanere "in attesa" per tempi molto lunghi, senza ricevere alcuna prestazione dei servizi, se non quando la sua posizione sanitaria e/o sociale peggiora drasticamente. Al momento non sono stati individuati criteri regionali per l'individuazione di questi casi, per cui si rimanda alla valutazione delle commissioni locali. Gli uffici regionali sono comunque già impegnati, come previsto dal Piano regionale, nel predisporre un documento per rispondere a questi ed altri aspetti inerenti le liste di attesa .

4.

Art. 5.2 Applicazione nuove disposizioni

Quali sono i tempi di entrata in vigore del nuovo programma regionale?

A rigore dobbiamo attendere l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, per prassi, non comunica con atto formale tale approvazione, ma la dà per scontato al momento del trasferimento delle risorse finanziarie previsto per il primo anno della programmazione. Al momento, da comunicazioni informali intercorse con il Ministero, il Piano sembra approvato, ma sussistono ancora problemi legati alla rendicontazione dell'annualità 2020 che ritardano il trasferimento dell'annualità 2022.

Non appena si avranno novità ufficiali, sarà premura della Direzione Welfare comunicare quanto definito.

Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
Tel. 011.4321545

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo

REGIONE PIEMONTE

Direzione Welfare

Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità

programmazionesociosanitaria@regione.piemonte.it

programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Livio TESIO
Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d.lgs 82/2005

Funzionari referenti :
Gianfranco Scarali : tel: 0114325871
Cristina Ramella Pzza : tel.: 0114322184

Partenza: AOO A22000, N. Prot. 00018660 del 30/10/2023

Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
Tel. 011.4321545